

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 30/04/2024

FATTO

Il ricorso ha ad oggetto due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il n. *520, concluso il 04/04/2013 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 38/86, ed il n. *046, stipulato il 03/04/2019 e pure estinto in via anticipata, in prossimità della rata n. 48/120. Esperito inutilmente reclamo in data 20/08/2023, il ricorrente chiede riconoscersi: il rimborso delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione versati in eccedenza per entrambi i finanziamenti, quantificati, rispettivamente, in € 410,00 e € 1.365,60; la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza o in data successiva all'estinzione; con riferimento al finanziamento n. *046, la restituzione della commissione di estinzione anticipata versata in misura di € 240,68; il rimborso di € 200,00 per spese legali.

L'intermediario, innanzitutto, contesta che il finanziamento n. *520 è stato estinto anticipatamente ad aprile 2019, quando residuavano n. 48 rate mensili e non n. 82 come erroneamente asserito dal ricorrente. Deduce, inoltre, che gli oneri oggetto di domanda venivano contrattualmente pattuiti, ai paragrafi 3 e 3.1, quali costi "fissi", e risultano, quindi, irripetibili in caso di estinzione anticipata. Con riferimento alla domanda di ripetizione degli oneri di distribuzione, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva siccome l'indicato costo sarebbe stato incassato, mediante trattenuta sul capitale netto finanziato, direttamente dall'intermediario del credito cui il ricorrente decideva autonomamente di rivolgersi. Pertanto, insiste per il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il rimborso anticipato del finanziamento è regolato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 ("sentenza Lexitor"), ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

Nell'indicato contesto, il Collegio di coordinamento dell'Arbitro, con la decisione n. 26525 del 2019, ha chiarito che il principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor risulta direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

L'art. 125-*sexies* t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, co. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 26 maggio 2021. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

In tale scenario, l'art. 27, co. 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha sostituito i periodi secondo e seguenti della disposizione di cui sopra come segue: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Venendo alla vicenda in esame, entrambi i contratti sono stato stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021), quindi, per costante orientamento di questo Arbitro, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE), come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019; fermo restando, sempre in virtù della più recente disposizione normativa intervenuta, che *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie», rilevando, altresì, che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio, preso atto che gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* indicato dal Collegio di coordinamento, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, ha deciso di uniformarvisi, mutando il proprio precedente orientamento.

Tornando al caso controverso, va rilevato che questo Collegio ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla natura dei costi oggetto di domanda. Più precisamente, con la decisione n. 20416 del 17/11/2020, è stato chiarito che la commissione di gestione rientra nella categoria degli oneri *recurring* mentre le spese di istruttoria tra quelli *up-front*; invece, con riferimento agli oneri di distribuzione, la decisione n. 2092 del 16/02/2024 ne ha evidenziato la natura di costo *up-front*.

Alla luce di quanto sopra, le somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere al ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, devono essere determinate come segue:

1) Contratto di cessione del quinto n. *520

durata del finanziamento	▶	86
rate scadute	▶	38
rate residue		48

TAN	▶	7,26%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,81%
- in proporzione alla quota interessi	33,76%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese istruttoria	€ 600,00	€ 334,88 <input type="radio"/>	€ 202,57 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 202,57
<input type="radio"/>	(upfront)						
<input type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 500,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	(upfront)		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 202,57
interessi legali	si

2) Contratto di cessione del quinto n. *046



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	3,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,80%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	oneri di distribuzione (up front)	€ 1.776,00	€ 1.065,60	€ 671,30	○		€ 671,30
○	commissioni gestione (recurring)	€ 1.952,00	€ 1.171,20	€ 737,82	○	€ 1.171,20	€ 0,00
○	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 300,00	€ 188,99	○		€ 188,99
○	---		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 860,29

Le somme ancora dovute per il rimborso degli oneri *de quibus* ammontano, quindi, a € 202,57 per il contratto n. *520 e ad € 860,29 per quello n. *046.

Passando alla domanda di rimborso della penale di estinzione anticipata, proposta con riferimento al solo contratto n. 046, si richiamano i principi di diritto espressi dal Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 5909/2020, per cui «*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*», e n. 11679/2021 che ha ulteriormente chiarito che «*l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*».

Dal conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia pari a € 24.067,74 e che l'intermediario abbia addebitato l'indennizzo *de quo* in misura di € 240,68, pari all'1% delle somme anticipatamente rimborsate.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento dei Collegi, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11679/2021, occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della tabella sopra riportata: la ricorrente ha, quindi, diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, quindi, occorre detrarre l'ulteriore importo da corrispondere all'istante, pari ad € 860,29 e, quindi, la somma effettivamente rimborsata in anticipo va individuata in € 23.207,45 (24.067,74 – 860,29), di guisa che la commissione massima applicabile corrisponde ad € 232,07: pertanto, è ulteriormente dovuta alla ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, pari ad € 8,61 (€ 240,68 – 232,07).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, nulla è dovuto per le spese legali. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Infine, si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.071,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA